
	Titolo	Rev.1	Pagina
	MDPR13_17_1 RELAZIONE TECNICA PUNTI VENDITA Art.63 REG. CE 889/2008		2 di 5

- bloccare la commercializzazione di miei prodotti per i quali l'OdC ha verificato la non conformità
- ritirare dal mercato del biologico i prodotti non conformi nel caso l'OdC ne verifichi la necessità.
- i) a realizzare quanto riportato nelle altre sezioni nei tempi e nei modi dichiarati.
- j) a tenere una documentazione che permetta di identificare tutti i mezzi di produzione acquistati, tutte le operazioni colturali e tutti gli acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente (Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registro di stalla, Registro etichette)
- k) a riportare nelle etichette, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, anche il nome e/o la ragione sociale e l'indirizzo della mia azienda, il nome del prodotto con un riferimento al metodo di produzione biologica, il nome o numero di codice dell'OdC e, se richiesto dall'OdC, un sistema di marcatura approvato, che colleghi il prodotto con la contabilità aziendale (es. lotti di produzione)
- l) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli chiusi con sigilli o preconfezionati con indicazioni di etichetta secondo normativa in modo da evitare sostituzioni
- m) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli non chiusi con sigilli quando si verificheranno contemporaneamente le tre condizioni:
 - il trasporto avverrà fra operatori controllati
 - gli OdC coinvolti saranno stati informati del trasporto e avranno dato il loro consenso
 - sul documento di trasporto, che corrisponderà **inequivocabilmente** all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto, saranno presenti le indicazioni di etichetta secondo normativa
- n) ad accettare, qualora i miei subfornitori siano controllati da organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- o) ad accettare, qualora io e/o i miei subfornitori cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- p) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- q) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per almeno cinque anni;
- r) ad accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o gli organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del mio prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o subfornitori.

Luogo, data

in fede

Firma del dichiarante e timbro dell'azienda

	Titolo	Rev.1	Pagina
	MDPR13_17_1 RELAZIONE TECNICA PUNTI VENDITA Art.63 REG. CE 889/2008		3 di 5

DATI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE:

- 1) Superficie espositiva m²:
- 2) Autorizzazione sanitaria/DIA/SCIA:

PRODOTTI VENDUTI:

ALLO STATO SFUSO CONFEZIONATI PREINCARTATI ALTRO _____

ALLO STATO SFUSO

ortofrutta prodotti da forno gastronomia (salumi, formaggi, ecc.)
 cereali erbe officinali ALTRO _____

PREINCARTATI

ortofrutta prodotti da forno gastronomia (salumi, formaggi, ecc.)
 cereali erbe officinali ALTRO _____

VALUTAZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI

I fornitori di prodotto sfuso devono essere assoggettati al Regime di Controllo biologico (Reg CE 834/07 e 889/08 e s.m.i.). Il regolare assoggettamento al sistema di controllo del fornitore viene verificato richiedendo copia del Documento Giustificativo e del Certificato di Conformità, la cui validità viene periodicamente controllata sul SIAN. Tutti i documenti di certificazione devono essere archiviati e conservati nell'ultima revisione o aggiornamento.

VERIFICA CONFORMITÀ FORNITURE

La verifica della conformità della merce acquistata si basa sui seguenti controlli:

- Controllo che nei documenti di accompagnamento/fattura, il prodotto sia dichiarato come "biologico" (es. pere Conference 1,5 Kg bio, biologico, da agricoltura biologica) o in conversione all'agricoltura biologica.
- controllo della corretta etichettatura delle confezioni.

In etichetta devono essere riportati:


- la denominazione del prodotto (corrispondente a quella riportata nella fattura)
- il metodo di produzione (biologico o in conversione)
- il codice dell'organismo di controllo (es. **IT BIO 017 – Ceviq srl e il codice dell'OpB (Av194)**)

alla fine del controllo l'addetto sigla con la propria firma la fattura o il documento di trasporto dei prodotti bio, indicando se il prodotto è conforme o meno (es. conformità al bio: SI/NO).

REGISTRO ACQUISTI / CARICO PRODOTTI IN ENTRATA

I dati oggetto di registrazione sono i seguenti:

- data di ricevimento del prodotto
- la denominazione del fornitore
- numero e data del DDT o fattura accompagnatoria
- tipologia di prodotto
- quantità (es. n° confezioni da Kg... o totale Kg)

	Titolo	Rev.1	Pagina
	MDPR13_17_1 RELAZIONE TECNICA PUNTI VENDITA Art.63 REG. CE 889/2008		4 di 5

Nel punto vendita vengono archiviate le seguenti registrazioni:

- fatture riepilogative mensili
- statistiche periodiche del magazzino da programma di gestione informatizzato (Es: Gerem)
- archiviazione statistiche periodiche acquisite dal fornitore.
- altro _____

MAGAZZINO / LUOGHI DI STOCCAGGIO

Il negozio commercializza prodotti sfusi: biologici convenzionali

La merce è immagazzinata in:

- deposito
- cella frigorifera
- solo banco esposizione
- altro _____

In caso di convivenza di prodotti biologici e convenzionali:

- sono definite zone separate fisicamente, adibite allo stoccaggio dei prodotti biologici
- si evita qualsiasi contatto o semplice convivenza tra prodotti biologici e prodotti convenzionali
- il prodotto sfuso al ricevimento è identificato e immagazzinato nell'area dedicata
- nel caso in cui parte del prodotto del medesimo imballaggio sia esposta e parte sia conservata in magazzino o cella frigorifera, l'imballaggio in esposizione riporta l'etichetta originale e la parte frazionata gli estremi della stessa.
- altro _____

PREINCARTO

Il negozio NON effettua operazioni di preincarto Il negozio effettua operazioni di preincarto

Tali operazioni avvengono in diretta prossimità del banco vendita dove è presente personale del negozio in grado di assistere il consumatore nell'acquisto.

Tali operazioni avvengono lontano banco vendita e senza personale che assiste il cliente

Le operazioni di preincarto riguardano i prodotti: biologici convenzionali


Se riguardano entrambe le tipologie (bio e convenzionali):

- le operazioni di preincarto sono eseguite in cicli completi, separate fisicamente da operazioni analoghe effettuate su prodotti di tipo convenzionale
- sono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti di tipo convenzionale

ESPOSIZIONE NEL BANCO VENDITA

Al fine di dimostrare e fornire le dovute garanzie e informazioni al consumatore in merito alla certificazione del negozio e alla conformità dei prodotti esposti:

- In prossimità del banco vendita è esposto il certificato di conformità rilasciato da CEVIQ srl.
- Nelle confezioni e sul prodotto sono lasciate le etichette originali con i riferimenti alla certificazione ben visibili.
- Si utilizzano i cartelli informativi in prossimità del prodotto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in cui saranno riportati il metodo di produzione (biologico, bio, conversione) e i codici di controllo (es. IT BIO 017 – Op Controllato Av193)
- Nel caso dei prodotti da forno e di gastronomia, in prossimità dei banchi d'esposizione è presente il cartellino con riportato l'elenco degli ingredienti, specifica quali sono gli ingredienti biologici e i relativi riferimenti al controllo e certificazione (es. IT BIO 017)
- Nel caso di rivendite miste (convivenza di prodotti biologici e convenzionali), il prodotto biologico è posto in un'area del banco vendita ben distinta, separata ed identificabile, contraddistinta da cartelli identificativi.

	Titolo	Rev.1	Pagina
	MDPR13_17_1 RELAZIONE TECNICA PUNTI VENDITA Art.63 REG. CE 889/2008		5 di 5

REGISTRO DI VENDITA/SCARICO

Per quanto riguarda le vendite, la registrazione è effettuata:

- per articolo
 per gruppo merceologico
 le bilance e le casse presenti permettono la stampa statistica riassuntiva dettagliata per ogni articolo
 viene utilizzato un gestionale (Es: Gerem) in grado di produrre report statistici di vendita
 altro _____

SISTEMA DI TRACCIABILITA'

In ottemperanza a quanto richiesto dal punto 13, art. 27 del Reg CE 834/07, il negozio mette in atto un adeguato sistema di tracciabilità che permette una chiara identificazione del fornitore e i lotti di fornitura biologici che sta immettendo in commercio. SI NO

Il punto vendita fa riferimento ad una rete in franchising o di negozi affiliati SI NO

Organizzazione di riferimento: _____

- supporta i negozianti per la redazione delle registrazioni necessarie e per la qualificazione dei fornitori e delle forniture inviando report mensili
 NON supporta i negozianti per la redazione delle registrazioni necessarie e per la qualificazione dei fornitori e delle forniture inviando report mensili

Data _____

Firma e timbro del Titolare dell'azienda

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ srl

Valutazione della Relazione Tecnica
Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente <input type="checkbox"/>
Note:

Firma del Tecnico Ispettore / Direttore